A.N.C.I. Servizi S.r.l.
Sede legale e amministrativa
20149 MILANO

Sede operativa

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

l' A.N.C.I. servizi s.r.l. - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Numero di identificazione comunitario 0465

rilascia:

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE
MODULO B – ESAME CE DEL TIPO
N°.0161/12681/07 Rev.1

al seguente modello di Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria:

Campioni calzature basse di sicurezza art. "UK20036 REFLEX S1P SRC"

Fabbricante (vedi note):

U GROUP S.R.L.

VIA BORGOMANERO 1
28040 PARUZZARO NO

Vigevano, 02 agosto 2012

Il Responsabile Certificazione CE calzature
Pietro Biglia

Il Responsabile Tecnico del Centro
Giuseppe Bellotti

1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria
Tipo di DPI: calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma EN ISO 20345:2011
Modello: A - calzatura bassa
Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche
Serie delle misure: da 35 a 48 (punti francesi)
Identificazione della forma: U3665
Lavorazione: Iniettata
La calzatura è dotata di:

puntale metallico cod. "3"
inserto antiperforazione non metallico cod. "9"
plantare estraibile cod. "46"

2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE – Decisione 768/08/CE Modulo B) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).

- EN ISO 20344:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature.
- EN ISO 20345:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza.
- EN 12568:2010 – Protettori del piede e della gamba – Requisiti e metodi di prova per puntali e solette antiperforazione.

3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

C.I.M.A.C.	RP 2012/1515-1-RP-1	del	2	agosto	2012
C.I.M.A.C.	RP 2012/1515-1-RP-2	del	2	agosto	2012
C.I.M.A.C.	RP 2012/1515-1-RP-3	del	2	agosto	2012

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Il modello di Campioni calzature basse di sicurezza art. "UK20036 REFLEX S1P SRC" è conforme:

ai requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto 2 della norma EN ISO 20345:2011;

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 18 della norma EN ISO 20345:2011:
(Categoria S1–P)

- zona del tallone chiusa;
- proprietà antistatiche;
- assorbimento di energia nella zona del tallone;
- resistenza alla perforazione del fondo della calzatura;
- resistenza agli idrocarburi della suola;
- suola con rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

I componenti in cuoio e/o in tessuto della calzatura soddisfano quanto prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni relativamente al contenuto di sostanze pericolose (coloranti azoici).

I componenti in metallo a contatto con il piede soddisfano quanto prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni relativamente al tasso di cessione di nichel.

5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni devono essere riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

- la sigla "CE"
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il codice dell'articolo: UK20036 REFLEX S1P SRC
- i riferimenti normativi: EN ISO 20345:2011 (vedi note)
- i simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: S1–P–SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante: "U GROUP"
- la misura della calzatura.

6. Note:

- Per fabbricante si intende colui che assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione di un prodotto contemplato dalla direttiva, in vista della sua immissione sul mercato comunitario a proprio nome.
- La marcatura del riferimento normativo e dei simboli adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata devono essere adiacenti.
- Il presente attestato di certificazione CE deve essere conservato dal fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".
- Il fabbricante deve informare l'ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC di ogni modifica relativa al prodotto, al luogo/processo di fabbricazione e, se pertinente (DPI di III categoria), del Sistema Qualità se suscettibile di compromettere la conformità del prodotto stesso ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dalla direttiva 89/686/CEE.
- Il fabbricante deve mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità del modello certificato rispetto ai requisiti delle norme armonizzate di riferimento e rendere disponibile, su richiesta dell'ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC, tali registrazioni.
- Il fabbricante deve adottare e documentare le opportune azioni correttive, a seguito dei reclami o di ogni carenza rilevata nel prodotto che hanno effetto sulla conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza indicati nell'attestato di certificazione CE.